

TI_GERICHTE 17.2002.46 vom 25. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.46

FR: TI_GERICHTE 17.2002.46 du 25 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.46 del 25 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha anzitutto rilevato che, interrogato il 1° marzo 2002, il direttore _____ ha riferito agli inquirenti di essere intervenuto durante il forum del 23 novembre 2001 per separare _____ e il ricorrente, che “stavano avendo un alterco gridando uno nei confronti dell'altro”. Invitato a precisare se avesse visto l'accusato prendere l'avversario per il collo, egli non era però stato in grado di rispondere, avendo la sua attenzione rivolta altrove. Ricordato che alla riunione presenziava una cinquantina di persone, il Pretore ha sottolineato che, quantunque sull'episodio fossero stati sentiti cinque testimoni, nessuno aveva visto l'accusato afferrare _____ al collo. Quanto alla corrispondenza tra la Banca _____ e l'_____ prodotta da _____ al dibattimento, essa non era di sussidio. Certo, ha soggiunto il Pretore, con lettera del 4 dicembre 2001 _____ definiva deprecabile – per il tramite del direttore _____ – l'azione commessa dall'accusato, prospettando anche sanzioni nei suoi confronti, ma non ha esplicitamente ammesso uno scontro fisico tra i due. E al dibattimento _____ ha spiegato di essere intervenuto perché attratto dalle grida, ma non ha saputo rispondere – nuovamente – alla domanda di sapere se vi fosse stato un qualsivoglia contatto fisico. Per quel che è del certificato medico agli atti, ha continuato il Pretore, esso si limita a riportare la versione del paziente. È vero che in tale certificato la dott. _____ ha constatato un grosso ematoma non dovuto a un infetto, ma essa non si è pronunciata sulla causa e non ha precisato se un ematoma del genere possa formarsi soltanto per effetto di un'azione esterna, come un tentativo di strangolamento, né se l'ematoma – riscontrato il 4 dicembre 2001 – potesse in qualche modo essere collegato con un'azione esterna avvenuta il 23 novembre precedente. Mancando prove tranquillanti per una condanna, il Pretore ha quindi assolto l'imputato.

E. 3

Il ricorrente si diffonde anzitutto sull'importanza dello scambio epistolare esibito al dibattimento, dolendosi che il primo giudice non ne abbia considerato la reale valenza, al punto da trascendere in arbitrio. La censura è infondata. Le argomentazioni del ricorrente non consentono di intravedere arbitrio alcuno nel convincimento del Pretore, secondo cui lo scritto del 4 dicembre 2001 firmato dal direttore _____ – in risposta a una lettera 28 novembre 2001 della _____, che denunciava l'aggressione di _____ – non consente di trarre conclusioni decisive. Da tale lettera parrebbe invero che l'_____, e segnatamente il suo direttore _____ i, condividesse il biasimo mosso all'accusato nella lettera del 28 novembre 2001. Se non che, dinanzi agli inquirenti e ancora al pubblico dibattimento lo stesso _____, sentito come teste, ha ridimensionato la portata di

quello scritto, riferendo in modo inequivocabile di non avere assistito alla pretesa colluttazione fra _____ e l'imputato, la sua attenzione essendo stata attirata soltanto dalle grida dei contendenti (sentenza, pag. 3). Senza trascendere in arbitrio il primo giudice poteva perciò considerare lo scambio di corrispondenza evocato nel ricorso come superato dai chiarimenti forniti in aula dallo stesso _____. Nelle circostanze descritte spettava al ricorrente dimostrare che le relativizzazioni del testimone sullo svolgimento dei fatti non sono credibili, ad esempio rendendo verosimile che quanto figura nella lettera del 4 dicembre 2001 è il risultato di specifiche indagini interne svolte dall'_____. Dalla sentenza impugnata si desume invece che nessuna delle altre persone sentite al dibattimento ha riferito di avere visto l'imputato prendere _____ per il collo. Le riserve espresse dal ricorrente sulla deposizione di _____ e dei testimoni escussi dal Pretore non giovano. Anzi, manifestamente appellatorio, su questo punto il ricorso denota addirittura sua irricevibilità.

E. 4

Il ricorrente ravvisa arbitrio anche nella mancata constatazione che quanto riportato nel certificato medico del 4 dicembre 2001 si riferisce allo strangolamento messo in atto nei suoi confronti il 23 novembre 2001. Nemmeno al riguardo egli dimostra però la manifesta insostenibilità della conclusione del Pretore, secondo cui nel certificato in questione la professionista si è limitata in buona sostanza a riferire la versione del paziente, senza attestare che l'ematoma constatato possa formarsi soltanto per effetto di un'azione esterna (come un tentativo di strangolamento), né che tale ematoma fosse la conseguenza dell'azione esterna che stando all'accusato sarebbe avvenuta il 23 novembre precedente. E nemmeno bastava la locuzione “ematoma dopo strangolamento” apposta in calce al certificato medico, ove figura anche uno schizzo della dott. _____, perché il primo giudice dovesse accertare, sotto pena di arbitrio, che l'ematoma era effettivamente dovuto all'azione risalente – secondo il ricorrente (il quale per altro soffriva di problemi alla gola già prima del presunto fatto: verbale del 26 febbraio 2002, pag. 1) – a 10 giorni prima (sentenza, pag. 4). La questione andava chiarita, se mai, dalla stessa dott. _____ in qualità di testimone. Ciò che tuttavia non è avvenuto.

E. 5

Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a _____, il quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un avvocato, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese _____ fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a _____ fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – _____; – avv. _____; – Pretura del Distretto di _____; – Ministero pubblico, 6901 Lugano; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.